

BVGer D-2240/2015 vom 15. Dezember 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2240_2015

FR: TAF D-2240/2015 du 15 décembre 2017

IT: TAF D-2240/2015 del 15 dicembre 2017

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della loro domanda d'asilo.

E. 4.1

Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto notificato la decisione in italiano rilevando che ciò sarebbe conforme all'art. 16 cpv. 2 LAsi. In secondo luogo, benché la figlia E. _____ fosse maggiorenne, è stata inclusa nella decisione d'asilo dei genitori ritenuto il rapporto medico che attesterebbe un probabile ritardo mentale e tenuto conto del fatto che l'interessata non avrebbe motivi d'asilo propri. Per quanto attiene ai motivi d'asilo degli interessati, la SEM ha considerato le loro allegazioni inverosimili ed

irrilevanti. In particolare, il signor A. _____ si sarebbe contraddetto in merito alla ricerche effettuate dalle autorità siriane nei suoi confronti, allegando di essere stato cercato già prima di recarsi in Libano mentre non era a casa, per poi negare questo fatto ed infine indicare di essersi trovato in casa, ma di essere riuscito a fuggire. Anche le dichiarazioni inerenti all'espatrio in Libano sarebbero divergenti, egli avrebbe infatti dapprima indicato di essersi recato nel febbraio 2012 e di esservi rimasto per tre o quattro mesi prima di fare ritorno in Siria, per poi dichiarare di essersi recato nel 2010-2011 e di non aver più fatto ritorno in Patria ma di essersi recato direttamente in Turchia. Infine, nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe omesso di menzionare di essere stato ricercato dalle autorità siriane per aver partecipato a delle manifestazioni giustificando la mancanza con la sommarietà di tale audizione. Tuttavia, alla domanda se avesse esposto tutti i suoi motivi d'asilo avrebbe risposto affermativamente. Per quanto attiene alla signora C. _____, ella avrebbe dapprima affermato che il marito sarebbe stato ricercato tre o quattro volte dall'autorità siriane per poi in seguito contraddirsi e sostenere che il marito ed i figli fossero stati ricercati una o due volte soltanto. Ella infine, avrebbe indicato di temere che i figli fossero presi dalle autorità, in particolare il figlio K. _____ poiché in età di effettuare il servizio militare. Di conseguenza, avrebbe impedito a K. _____ di uscire di casa, senonché in un secondo tempo avrebbe invece indicato che tutti i figli sarebbero stati ricercati dalle autorità siriane e pertanto avrebbero abbandonato il domicilio e si sarebbero nascosti in un altro villaggio per qualche mese prima dell'espatrio. Gli ulteriori motivi d'asilo dei richiedenti sarebbero dappoi irrilevanti. Invero la situazione di guerra presente in Siria e l'assenza di sicurezza non sarebbero dettate da una volontà di perseguire una persona in particolare per uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Infine, la SEM reputa che malgrado l'appartenenza degli interessati all'etnia curda non potrebbero essere ritenute delle repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Pertanto la SEM ha respinto le domande d'asilo dei richiedenti e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non attualmente ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo.

E. 4.2

Con ricorso, gli insorgenti richiedono innanzitutto lo svolgimento del procedimento in lingua tedesca poiché il fratello di A. _____ agente quale interprete con il rappresentante comprenderebbe tale lingua ed inoltre nessun atto importante, all'infuori della decisione impugnata, sarebbe stato redatto in italiano. In secondo luogo, essi postulano la cassazione della decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentito. La SEM avrebbe infatti ottemperato alla richiesta di visione atti depositata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado da luglio 2014 non fossero più state necessarie misure d'istruzione. Per quel che riguarda invece il merito, gli insorgenti contestano anzitutto le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore e ritengono verosimili le loro allegazioni. Dato il carattere sommario dell'audizione sulle generalità le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate solamente se molto chiare e le contraddizioni potrebbero essere ritenute unicamente qualora risultino diametralmente divergenti. Nel caso di specie, le dichiarazioni in merito all'espatrio non sarebbero divergenti, invero la famiglia si sarebbe riunita soltanto in Turchia ed il signor A. _____ non avrebbe mai allegato di essere tornato in Siria dopo aver chiesto asilo in Libano. Il fatto poi che egli nella prima intervista non avrebbe menzionato né le minacce degli apochi né il timore di subire una persecuzione a causa della renitenza dei figli sarebbe dovuto al carattere sommario dell'audizione sulle generalità. Neppure divergenti sarebbero le

allegazioni della signora C. _____ inerenti al numero di volte che le autorità avrebbero cercato il marito. Infatti, ella avrebbe parlato dapprima di tre-quattro volte e poi unicamente di una-due volte senza tuttavia specificare che le tre-quattro volte comprendevano anche quelle in cui le autorità avevano ricercato soltanto i figli. Le medesime considerazioni varrebbero quo le dichiarazioni in merito ai figli ricercati dalle autorità, invero gli stessi si sarebbero nascosti in un villaggio distante quattro chilometri e non sarebbero più usciti di casa. In seguito, i ricorrenti contestano pure l'irrilevanza dei loro motivi d'asilo. Invero, essi temono di subire delle persecuzioni riflesse a causa della renitenza dei figli K. _____, J. _____ e I. _____ ed a causa della ripresa regolare dei contatti, dal loro arrivo in Svizzera, con L. _____ (N [...]), fratello di A. _____ a beneficio dell'asilo in Svizzera. Il servizio di sicurezza siriano sarebbe infatti sicuramente a conoscenza di tali contatti ed in caso di ritorno gli insorgenti rischierebbero di essere interrogati anche sulle attività politiche esercitate in esilio da L. _____. La situazione sarebbe poi ulteriormente aggravata dal sequestro dei passaporti, delle carte d'identità e di altri documenti avvenuti in Romania. Le autorità rumene avrebbero sicuramente consegnato tali documenti alle autorità siriane le quali sarebbero così venute a conoscenza della loro partenza e del deposito della domanda d'asilo in Svizzera. Infine, A. _____ effettuerebbe delle attività politiche in esilio per il PYKS ed a causa del suo passato sarebbe già sicuramente tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani, per il che rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Di conseguenza, andrebbe loro riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo. In subordine, sarebbero adempite le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

E. 4.3.1

Con scritto spontaneo, i ricorrenti allegano una conferma del Partito curdo Yekiti (doc. 9) che confermerebbe la candidatura di A. _____ - insieme a quella dei figli J. _____ e I. _____ - a diventare membro del partito. Da agosto 2013 egli parteciperebbe molto attivamente alle riunioni di partito ed alle attività, tra cui le manifestazioni, a favore dei curdi siriani. Di conseguenza sarebbe sicuramente controllato dai servizi segreti siriani.

E. 4.3.2

Con scritto spontaneo successivo, gli insorgenti inoltrano le decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giugno 2015 (doc. 10) ed un'e-mail ricevuta dall'Ambasciata svizzera a Bucarest (Romania; doc. 11) dalla quale risulterebbe un'impossibilità di fornire i passaporti, le carte d'identità e gli altri documenti sequestrati dalle autorità rumene al fratello del ricorrente. Di conseguenza, vi sarebbe il rischio che questi vengano consegnati alla rappresentanza siriane.

E. 4.3.3

Con ulteriore scritto spontaneo, i ricorrenti informano il Tribunale che i figli J. _____, I. _____ e K. _____ avrebbero ricevuto una convocazione per il servizio militare e sarebbero nel frattempo ricercati per non essersi presentati.

E. 4.4

Nel suo atto responsivo la SEM rileva che contrariamente all'attestazione del PYKS (doc. 9) - facente stato di attività politiche intense esercitate dal richiedente fin dal mese di agosto 2013 - nel corso dell'audizione del 10 luglio 2014 il richiedente avrebbe sottaciuto la sua collaborazione con tale partito in Svizzera e la sua partecipazione ad una qualsiasi attività politica in esilio malgrado gli fosse esplicitamente stato chiesto se avesse ulteriori motivi

d'asilo.

E. 4.5

In sede di replica, gli insorgenti osservano che l'autorità inferiore non si sarebbe espressa in merito al sequestro dei documenti d'identità e di altri documenti da parte delle autorità rumene. Poiché i documenti d'identità appartengono allo Stato emittente, le autorità rumene dovrebbero averli trasmessi alla rappresentanza siriana, ragione per cui le autorità siriane saprebbero che i ricorrenti sarebbero espatriati. Nel caso in cui anche gli altri documenti siano stati trasmessi alle autorità siriane, le stesse avrebbero la prova della persecuzione dei ricorrenti nel loro Paese. Di conseguenza, sarebbero in pericolo in caso di ritorno. A questo, si aggiungerebbero le attività politiche in esilio di A. _____. Data la presenza da lungo tempo in Svizzera, egli sarebbe conosciuto e tenuto sotto controllo dai servizi segreti siriani malgrado essi non sarebbero più in grado di controllare ogni oppositore politico risiedente all'estero. La nuova giurisprudenza del Tribunale non potrebbe pertanto essere applicata.

E. 4.6

Con duplice, l'autorità inferiore precisa che dall'incarto emergerebbe che i passaporti, rispettivamente i documenti d'identità sarebbero stati presi dalle autorità rumene allorché queste avrebbero arrestato L. _____, fratello del ricorrente. Pertanto, contrariamente a quanto allegato dagli insorgenti, dall'incarto non risulterebbe alcun sequestro di ulteriori documenti. D'altronde, nemmeno dalle dichiarazioni dei ricorrenti o dei figli emergerebbe che vi fossero altri documenti inerenti ai loro motivi d'asilo. Per di più, l'affermazione secondo cui la Romania avrebbero trasmesso alle autorità siriane i documenti dei ricorrenti sarebbe una semplice supposizione sprovvista del benché minimo elemento di prova. In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza, la sola presentazione di una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani di etnia curda non sarebbe sufficiente per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future.

E. 4.7

In sede di triplice i ricorrenti ribadiscono che i documenti d'identità appartengono allo Stato emittente. Siccome la Romania non avrebbe risposto alla richiesta della Svizzera di trasmissione di tali documenti si potrebbe ritenere che essi siano stati inoltrati alle autorità siriane. Lo stesso varrebbe per gli altri documenti che L. _____ avrebbe dovuto portare in Svizzera. Tali documenti avrebbero contenuto la prova delle attività politiche proibite esercitate dal ricorrente in Patria e della sua opposizione al regime. Non avendo delle copie di tali documenti non si potrebbe conoscere la sensibilità delle informazioni in essi contenute, tuttavia rappresenterebbero un rischio per il ricorrente e la sua famiglia. L. _____ li avrebbe ricevuti in Bulgaria, ma non avrebbe neppure avuto la possibilità di visionarli e non potrebbe dunque fornire informazioni in merito. Inoltre, a dipendenza del contenuto, essi potrebbero rendere rilevante il deposito di una domanda d'asilo in Svizzera.

E. 4.8

Con quadruplica, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione.

E. 5

Preliminarmente, va analizzata la questione della censurata violazione del diritto di essere sentito da parte della SEM per aver dato seguito alla richiesta di esame atti presentata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni prima della notificazione della querelata decisione e

ciò malgrado non vi fossero più state misure d'istruzione a partire da luglio 2014. Il Tribunale rileva che dal diritto di essere sentito discende per i richiedenti l'asilo il diritto di consultare gli atti e di esprimersi, la possibilità d'influire all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'obbligo per le autorità decidenti di motivare le decisioni (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti). Di principio, da giurisprudenza costante, l'autorità inferiore non viola il diritto di essere sentito allorquando, senza validi motivi, invia alla parte gli atti di causa, richiestigli parecchio tempo prima, solo immediatamente prima della notificazione della decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 8 consid. 3; tra le tante D-2642/2015 del 1° marzo 2016 consid. 5.1). In altre parole, giusta il diritto procedurale vigente in materia d'asilo (eccezione fatta per l'ordinanza sulle fasi di test del 4 settembre 2013 [OTest, RS 142.318.1], nella fattispecie non applicabile) non vi è un obbligo per l'autorità inferiore, dopo aver terminato la fase d'istruzione e prima del rilascio della decisione, di dare la possibilità al richiedente di presentare una presa di posizione conclusiva. Nel caso di specie, il modo d'agire della SEM, con la trasmissione degli atti di causa cinque giorni prima della notificazione della decisione, benché la fase d'istruzione fosse terminata da luglio 2014 e non vi fosse più l'interesse di un'inchiesta in corso che potesse giustificare un rifiuto dell'esame degli atti, pur non potendo essere definito soddisfacente dal punto di vista del principio dell'equo processo e dell'economia di procedura, non legittima la cassazione della decisione impugnata. I richiedenti hanno infatti ottenuto gli atti richiesti ed hanno potuto prendere posizione in svariate occasioni. Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.

E. 6

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6)

E. 7

Anzitutto va esaminato se le allegazioni dei richiedenti adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 7.1

Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinata (cfr. GICRA 1993 n. 3).

E. 7.2

Nel caso in disamina, i ricorrenti hanno inizialmente allegato di essere espatriati poiché le autorità siriane avevano ricercato diverse volte A._____. In particolare, essi hanno asserito che le autorità avevano ricercato A._____ già prima del suo espatrio in Libano, mentre egli non si trovava in casa (cfr. verbale 1/A._____, pag. 9; verbale 1/C._____, pag. 8). Diversamente, egli ha in un secondo tempo negato che le autorità lo avessero ricercato prima della sua partenza (cfr. verbale 2/A._____, Q74). Reso attento a tale divergenza il ricorrente ha confermato la prima versione dei fatti fornita, contraddicendosi tuttavia nuovamente indicando di essere non essere stato assente, bensì di essersi trovato in casa e di essere riuscito a scappare prima che la sua famiglia aprisse la porta (cfr. verbale 2/A._____, Q77). Anche le allegazioni fornite nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo da C._____ non collimano con quanto dichiarato nell'intervista precedente. Ella ha invero addotto che le autorità non erano venute a ricercare soltanto il marito, bensì anche i figli poiché avevano partecipato tutti a delle manifestazioni ed in alcune di queste occasioni il marito si trovava a casa, ma riusciva sempre a scappare prima che le autorità entrassero (cfr. verbale 2/C._____, Q69, Q71-Q73, Q94). Oltracciò, vi sono pure delle discrepanze inerenti al motivo per il quale A._____ veniva ricercato dalle autorità siriane. Da una parte egli è stato ricercato unicamente per aver partecipato a delle manifestazioni (cfr.

verbale 1/A._____, pag. 9; verbale 1/C._____, pag. 8; verbale 2/C._____, Q69), mentre dall'altra la ricerca era dovuta sia alla sua partecipazione alle manifestazioni sia a causa della renitenza dei tre figli (cfr. verbale 2/A._____, Q55-Q57). Interrogata in merito alle discrepanze inerenti ai motivi, C._____ ha giustificato il fatto di non aver parlato della ricerca dei figli da parte delle autorità durante l'audizione sulle generalità in quanto non ne aveva avuto il tempo (cfr. verbale 2/C._____, Q82). Tale spiegazione non appare convincente allo scrivente Tribunale per giustificare tale lacuna. Infatti, alla domanda dell'autorità inferiore se avesse avuto altri motivi d'asilo da aggiungere l'interessata ha risposto negativamente (verbale 1/C._____, pag. 9). Infine, va pure osservato che neppure dalle allegazioni delle figlie si può giungere ad una diversa valutazione della fattispecie. Invero, esse hanno innanzitutto dichiarato in maniera generale che le autorità li minacciavano ed in un secondo tempo hanno aggiunto che le autorità ricercavano i loro fratelli, rispettivamente un fratello poiché avrebbe dovuto effettuare il servizio militare (cfr. verbale 1/G._____, pag. 6; verbale 1/E._____, pag. 6; verbale 2/G._____, Q49, Q53; verbale 2/E._____, Q44). Esse hanno inoltre affermato che i genitori non avevano avuto problemi, unicamente i fratelli (cfr. verbale 2/G._____, Q54; verbale 2/E._____, Q48). In definitiva, alla luce di tutte queste divergenze inerenti a punti essenziali dei motivi d'asilo, non risulta pertanto essere verosimile che A._____ sia stato ricercato dalle autorità siriane.

E. 7.3

Gli insorgenti hanno in seguito allegato di essere stati minacciati di morte da parte degli apochi a causa della partecipazione dei figli a delle ronde notturne per la sicurezza nel quartiere (cfr. verbale 2/A._____, Q55, Q58 segg.; verbale 2/C._____, Q54). Tali dichiarazioni risultano innanzitutto tardive essendo state avanzate unicamente nel corso della seconda audizione mentre nel corso dell'audizione sulle generalità nessun membro della famiglia ne ha fatto menzione (cfr. verbale 1/A._____, pag. 9; verbale 1/C._____, pag. 8; verbale 1/E._____, pag. 6; verbale 1/G._____, pag. 6). Confrontati in merito a tale lacuna in sede d'audizione federale, gli insorgenti hanno indicato di non aver avuto il tempo di elencare anche questo motivo d'asilo in quanto l'audizione era unicamente sommaria ed era stato loro detto di rispondere alle domande poste (cfr. verbale 2/A._____, Q79-Q80; verbale 2/C._____, Q83). Orbene tale spiegazione non appare convincente dacché l'autorità inferiore ha esplicitamente chiesto agli interessati se avessero potuto allegare tutti i motivi d'asilo ed essi hanno risposto affermativamente (cfr. verbale 1/A._____, pag. 8; verbale 1/C._____, pag. 9). A ciò si aggiunge il fatto, pur non volendo causare alcun pregiudizio ai ricorrenti, che risulta quantomeno singolare il fatto che neppure i figli I._____, J._____ e K._____ abbia riportato le minacce durante la prima intervista (cfr. procedure D-2246/2015; D-2243/2015 e D-4607/2014). Di conseguenza, vista l'importanza assunta nell'audizione federale delle minacce degli apochi, le quali costituivano il motivo d'asilo principale degli insorgenti, la loro allegazione tardiva non risulta nella fattispecie giustificata e di conseguenza esse appaiono già solo per questo motivo inverosimili. Per di più, oltre alla loro tardività, le allegazioni risultano essere stereotipate, vaghe e contraddittorie. Gli insorgenti non sono stati in grado di descrivere in maniera precisa chi fossero questi apochi. L'insorgente ha asserito che questi apochi costituiscono uno stato nelle regioni curde, rispettivamente che sono un partito politico anche chiamato PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) (cfr. verbale 2/A._____, Q61-Q62), mentre C._____ ha sostenuto che essi rappresentano le autorità nella loro regione (cfr. verbale 2/C._____, Q54). Dalle informazioni a disposizione del Tribunale,

si potrebbe comunque giungere alla conclusione che essi siano persone appartenenti al Partito dell'Unione Democratica (Partiya Yekîtiya Demokrat [PYD]), rispettivamente rispettivamente all'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]). In seguito, gli insorgenti hanno allegato che quando A. _____ era assente delle persone mascherate hanno gettato degli scritti minatori contro la loro casa (cfr. verbale 2/A. _____, Q71; verbale 2/C. _____, Q81). Le dichiarazioni risultano tuttavia contraddittorie in merito al contenuto delle minacce. Da una parte A. _____ ha asserito che le minacce erano dovute alle ronde di guardia effettuate dai figli (cfr. verbale 2/A. _____, Q59), mentre la moglie ha indicato che gli avvertimenti erano dovuti alla partecipazione di A. _____ e dei figli alle manifestazioni (cfr. verbale 2/C. _____, Q81). Le dichiarazioni sono dappoi piuttosto vaghe. Il ricorrente non ha saputo indicare che cosa ci fosse scritto poiché non li aveva visti (cfr. verbale 2/A. _____, Q63), mentre la ricorrente ha semplicemente detto che i fogli contenevano delle minacce da parte degli apochi.

E. 7.4

Infine, circa l'espatrio, il Tribunale ritiene quantomeno singolare che nel corso della prima audizione tutti i membri della famiglia abbiano dichiarato di aver fatto tutto il viaggio d'espatrio insieme (cfr. verbale 1/A. _____, pag. 5; verbale 1/C. _____, pag. 7; verbale 1/E. _____, pag. 5; verbale 1/G. _____, pag. 5), per poi dichiarare che il ricorrente non aveva fatto ritorno in Patria dopo essere espatriato in Libano e di essersi ritrovati in Turchia (cfr. verbale 2/A. _____, Q23, Q31-Q32, pag. 5 seg.; verbale 2/C. _____, Q48-Q49, pag. 6). Il ricorrente, interrogato in merito, ha confermato la seconda versione dei fatti ed ha indicato di aver avuto molta paura e di essere stato stressato nel corso della prima audizione (cfr. verbale 2/A. _____, Q42-Q44, pag. 7).

E. 7.5

Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo dei richiedenti risultano dunque inverosimili.

E. 8

È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori motivi d'asilo dell'insorgente.

E. 8.1

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], *Manuel de la procédure d'asile e de renvoi*, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, *op. cit.*, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).

E. 8.2

Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi configurabili quali persecuzioni anteriori, (difettando le condizioni di verosimiglianza, cfr. *supra* consid. 7.3), è necessario stabilire se il ricorrente possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. A questo proposito il Tribunale rileva anzitutto che avendo il ricorrente cessato le attività di controllo e protezione del quartiere, in specie verrebbe meno anche la finalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, gli apochi avrebbero fatto pressione proprio per far cessare queste attività. Invero, non risulta con seria probabilità che essi abbiano ancora interesse a minacciare l'insorgente in caso di un ipotetico ritorno in Patria.

E. 8.3

A._____ ha allegato di temere di subire delle persecuzioni future a causa della partecipazione in Siria a delle manifestazioni.

E. 8.3.1

Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF

2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3).

E. 8.3.2

Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria, nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde - tra cui anche ad al-Qahtaniyah - vi sono state numerose manifestazioni che invocavano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions -mass demonstration in al-Malikiyah, 22.02.2016, < <http://kurdwatch.org/?aid=2459&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue of Basil al-Assad, 29.02.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2468&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2476&z=en> >, tutti consultati il 02.11.2017). La partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 abbiano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, < <http://kurdwatch.org/?aid=1750&z=en> >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest, 17.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2479&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile, l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le persone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pubbliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.

E. 8.3.3

Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente preso parte a delle manifestazioni in favore della causa curda. Nel corso delle stesse egli non ha allegato di

aver svolto un ruolo particolare, ma di essere stato un semplice partecipante (cfr. verbale 1/A. _____, pag. 9; verbale 2/A. _____, Q92-Q94). Per di più, ha negato di aver mai esercitato attività politiche o di esercitarne, di essere membro di un partito o di essere mai stato in prigione (cfr. verbale 1/A. _____, pag. 9). I mezzi di prova allegati, ovvero fotografie e video di partecipazione a manifestazioni, permettono di arrivare alla medesima conclusione. Il ricorrente infatti, non risulta spiccare in particolare modo o avere assunto un ruolo importante durante le stesse, bensì ritenuto il grande numero di manifestazioni e di partecipanti, egli appare essere un semplice partecipante come migliaia di altre persone. Inoltre, non ha neppure reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità e di avere avuto dei problemi a causa della sua partecipazione (cfr. supra consid. 7). Di conseguenza, non può essere ritenuto che egli sia stato identificato dalle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime. Pertanto, non vi sono elementi che permettano di ritenere un timore fondato per il richiedente di subire persecuzioni future a causa della sua partecipazione a delle manifestazioni.

E. 8.4

Per quanto riguarda invece il timore della famiglia di subire delle persecuzioni future a causa della renitenza dei figli, si rileva che la stessa è stata considerata irrilevante in materia d'asilo (cfr. D-4607/2014; D-2243/2015; D-2246/2015), ragione per cui non vi sono elementi per ritenere nella fattispecie data una persecuzione riflessa.

E. 8.5

Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti (cfr. verbale 1/A. _____, pag. 9; verbale 2/A. _____, Q82; verbale 1/C. _____, pag. 8; verbale 2/C. _____, Q98; verbale 1/G. _____, pag. 6;). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure e come d'altronde non contestato dagli interessati, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).

E. 9

Nel prosieguo della loro impugnativa gli insorgenti reputano di adempiere le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art.

54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 9.1

Il ricorrente che a causa del suo passato e delle attività politiche svolte in esilio per il PYKS egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Quo all'attestazione del Partito curdo Yekiti (PYKS, doc. 9) fornita da A. _____ va considerata ad esiguo valore probatorio. Essa non giunge a rendere verosimile le dichiarazioni dell'insorgente. In tal senso occorre rilevare come nell'attestazione venga riportato d'un lato che egli sia candidato a diventare membro del PYKS e dall'altro, che dall'agosto 2013 egli si sia attivamente mobilitato e abbia partecipato a riunioni e attività organizzate. Orbene, tale documento getta ombra sulla verosimiglianza del racconto nel suo insieme tant'è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un documento di compiacenza. Infatti, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avvenuta a luglio 2014 il richiedente non ha fatto alcuna menzione della sua partecipazione ad attività politiche in Svizzera malgrado ne avesse avuto l'occasione e gli fosse stato esplicitamente chiesto se avesse ulteriori motivi d'asilo (cfr. verbale 2/A. _____, Q96). Tale incongruenza non è stata né contestata né spiegata dall'interessato in sede di replica, ragione per cui Il Tribunale ritiene che tali attività non siano da considerarsi verosimili nella fattispecie. Ad ogni modo, quand'anche ammesso che le attività siano verosimili, il Tribunale rileva per sovrabbondanza che A. _____ non ha un profilo di oppositore del regime tale da riconoscergli la qualità di rifugiato per le sue partecipazioni su suolo svizzero ad attività a sostegno della causa curda (cfr. sulla questione, sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).

E. 9.2

In seguito, per quanto riguarda la confisca al familiare L. _____ dei documenti d'identità e di altri documenti dei richiedenti da parte delle autorità rumene si rileva anzitutto che non vi sono motivi per ritenere che essi siano stati trasmessi alle autorità siriane. Dalle documentazione tra l'ambasciata e la SEM (doc. 11) non vi sono infatti risultanze in questo senso, pertanto ciò rimane una mera supposizione dell'interessato. In secondo luogo, l'insorgente indica che oltre ai passaporti, le autorità rumene avrebbero confiscato anche ulteriori mezzi di prova utili alla procedura d'asilo. Tale affermazione non risulta tuttavia verosimile. Come rettamente ritenuto dalla SEM, nello scritto della rappresentanza svizzera a Bucarest vengono esplicitamente menzionati unicamente i documenti d'identità, senza riferimento ad altri atti ed inoltre gli insorgenti non sono riusciti a fornire alcuna informazione in merito. Pertanto, non vi è luogo di ritenere che dei documenti compromettenti siano giunti nelle mani delle autorità siriane. Sia come sia, quand'anche si ammettesse la trasmissione dei passaporti alle autorità siriane, esse verrebbero unicamente a conoscenza - circostanza verosimilmente già notoria - che gli interessati sono espatriati ed hanno probabilmente depositato una domanda d'asilo all'estero. Per prassi costante tuttavia,

né l'espatrio illegale dalla Siria né il deposito di una domanda d'asilo all'estero, sono sufficienti per ritenere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Visto quanto esposto in precedenza, i ricorrenti al momento dell'espatrio non erano esposti a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 7 e 8) e non sono neppure stati identificati quali oppositori al regime (cfr. supra consid. 8.3.3). Pertanto, non vi sono indizi concreti per ritenere che essi abbiano un timore fondato di subire delle persecuzioni future per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Nulla cambia a tale valutazione neppure il rischio di essere esposti, in caso di (ipotetico) ritorno in Patria, ad un interrogatorio. Tale pratica costituisce invero la normale prassi delle autorità siriane per le persone che sono state a lungo assenti dal Paese.

E. 9.3

Infine, i richiedenti temono di subire delle persecuzioni a causa di L._____, fratello di A._____. Essi non sono tuttavia riusciti a spiegare concretamente i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. Invero, i loro timori sono fondati unicamente sulla ripresa dei contatti con il familiare il quale è stato messo al beneficio dell'asilo. Tuttavia, l'ampiezza, l'importanza e l'incidenza di questi contatti non è stata esposta in maniera precisa e non è neppure dato sapere per quale motivo il familiare abbia ottenuto asilo in Svizzera. Di conseguenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al riguardo, non è possibile nel caso in oggetto ritenere adempiute le condizioni di una persecuzione riflessa (cfr. sulla questione DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e relativi riferimenti).

E. 10

Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12

L'ammissione provvisoria disposta con decisione della SEM del 10 marzo 2015, espressamente non impugnata, permane malgrado il respingimento delle censure principali. Un diritto alla sua conferma formale non sussiste.

E. 13

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14

Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 23 novembre 2015.

E. 15

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.